



Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1367

Modifiche all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore comunale e le funzioni di consigliere comunale

Indice

1. DDL S. 1367 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1367	4

1. DDL S. 1367 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1367

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Modifiche all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore comunale e le funzioni di consigliere comunale

Iter

6 marzo 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1367

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Antonio Iannone \(Fdl\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **29 gennaio 2025**; annunciato nella seduta n. 269 del 4 febbraio 2025.

Classificazione TESEO

ENTI LOCALI, ASSESSORI E ASSESSORATI COMUNALI, CONSIGLIERI COMUNALI,
INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 6 marzo 2025. Annuncio nella seduta n. 282 del 6 marzo 2025.

Parere delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1367

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1367

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **IANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2025

Modifiche all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore comunale e le funzioni di consigliere comunale

Onorevoli Senatori. - Com'è noto, la legislazione vigente sancisce il divieto di cumulo tra la carica di consigliere e quella di assessore nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. L'articolo 64 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede infatti che qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, questi « cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo tra i non eletti ». In ossequio al principio generale della separazione dei poteri, la *ratio* di tale incompatibilità è quella di garantire una separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo (spettanti agli organi assembleari) e funzioni di governo (spettanti agli organi esecutivi), mantenendo appunto nettamente distinta la carica elettiva da quella più propriamente esecutiva. In sostanza si ritiene che la possibilità che una medesima persona faccia parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo e al contempo di quello di governo esponga maggiormente al rischio di potenziali conflitti di interesse, nonché di un eccessivo concentramento di poteri, soprattutto nei comuni di grandi dimensioni. Il presente disegno di legge intende porre rimedio a un *vulnus* della rappresentanza negli enti locali, che si verifica nei casi in cui si interrompe il rapporto fiduciario tra sindaco e assessore. Sulla base della normativa vigente, infatti, un sindaco può condizionare la composizione del consiglio comunale, nominando un assessore che poi revoca discrezionalmente. Un assessore che sia successivamente revocato dal sindaco perde così ogni funzione pubblica rappresentativa e viene di fatto escluso dalla vita politico-amministrativa dell'ente, essendogli preclusa la possibilità di rientrare a far parte del consiglio nel quale è stato democraticamente eletto.

È evidente che tale sistema appare del tutto sproporzionato rispetto alla finalità che si intende perseguire, con il rischio altresì di limitare enormemente l'autonomia delle scelte politico-amministrative dell'assessore stesso. La soluzione che si propone, fermo restando il principio dell'incompatibilità tra organo esecutivo e quello assembleare, consiste nel sancire il divieto di cumulo della carica di assessore con le funzioni di consigliere comunale, prevedendo che, nel caso in cui il consigliere sia nominato assessore, lo stesso, anziché cessare dalla carica, sia sospeso *ex lege* dalle funzioni di consigliere e sostituito per l'intera durata dell'incarico dal primo dei candidati non eletti cui viene affidata la supplenza. Nel rispetto anche della volontà popolare e del mandato elettivo ricevuto si garantisce così al consigliere sospeso il diritto di rientrare in consiglio comunale nel caso in cui, per qualsiasi motivo (dimissioni, revoca, eccetera), cessi dalla carica di assessore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « la carica di consigliere comunale e provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « le funzioni di consigliere comunale »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La nomina di un consigliere comunale alla carica di assessore determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, con contestuale affidamento della supplenza per l'esercizio delle stesse al primo dei candidati non eletti. Qualora il consigliere sostituito cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica di assessore, la sospensione ai sensi del periodo precedente cessa e il consiglio dispone la revoca della supplenza nella prima adunanza successiva alla relativa comunicazione »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere comunale ».

